

Prescrizione, pericolosa sconosciuta

La caduta in prescrizione di propri diritti rappresenta spesso un rischio latente e sottovalutato. È importante sapere quando interviene e come evitarla.

Ma quanto 'dura' un diritto? E quanto tempo ho per incassare un credito? Questi sono quesiti legali frequenti, che rinviano dritti al tema ostico e delicato della prescrizione, ovvero di quell'istituto giuridico che porta all'estinzione di un diritto soggettivo a seguito del trascorrere di determinati limiti temporali. In realtà la pretesa, anche se prescritta, non si estingue completamente, ma diventa una cosiddetta obbligazione naturale, verso la quale il debitore può però difendersi efficacemente sollevando l'eccezione di prescrizione, salvo nel caso in cui vi abbia esplicitamente rinunciato o la stessa la stessa costituisca un abuso di diritto. Di regola la prescrizione interviene dopo 10 anni dal momento in cui la pretesa nasce ed è esigibile. Ma la legge prevede delle eccezioni in cui il termine di prescrizione è più breve.

Per la vittima di atti illeciti è ad esempio di un solo anno dal momento della conoscenza del danno e dell'autore (salvo che la legge penale stabilisca per quel reato una prescrizione più lunga); il danneggiato pure entro l'anno deve agire nel caso la propria pretesa verso una controparte si fondi su un indebito arricchimento. Tutta una serie di crediti molto comuni si prescrivono poi nel termine di 5 anni: in particolare quelli per le pigioni, per i lavori d'artigiani, per la vendita di merce al minuto, per salari e stipendi, per le cure mediche e gli onorari di avvocati e notai.

Questi termini relativamente brevi e non modificabili neppure con l'accordo delle parti, rendono particolarmente importante la questione a sapere se e quando possono essere prolungati. Le alternative

sono qui due: la sospensione della prescrizione, prevista però solo in casi speciali (ad esempio, per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio), o la sua interruzione, che può avvenire sia da parte del debitore che da parte del creditore.

Da parte del debitore mediante un riconoscimento del debito, ad esempio tramite il pagamento di interessi o di acconti o la dazione di garanzie quali pegni o fidejussioni; per essere efficace il riconoscimento deve intervenire quando il termine di prescrizione sta ancora correndo e deve essere rivolto al creditore. Non basta quindi, ad esempio, che il debitore abbia registrato il debito nella propria contabilità. Se il riconoscimento si riferisce poi a un importo o a un credito specifico, la sua validità è così limitata. Ad esempio, se un impresario ha riconosciuto il suo obbligo di riparare un difetto nel tetto, tale riconoscimento non esplica effetto interruttivo su altri difetti.

Il creditore ha invece di propria iniziativa più possibilità di interrompere la prescrizione: mediante atti di esecuzione, con un'istanza di conciliazione, un'azione o un'eccezione davanti a un tribunale, nonché mediante l'insinuazione del credito nel fallimento del proprio debitore. Attenzione: non basta quindi, come spesso erroneamente si crede, l'invio di una semplice lettera raccomandata con cui si pretende il pagamento dal debitore!

L'opzione più semplice e comune è quella della domanda di esecuzione promossa dal creditore, che - unitamente al precetto esecutivo nei confronti del debitore che ne segue e a tutti gli ulteriori atti esecutivi di quella procedura - permettono di interrompere la decorrenza dei termini.



**Fabio Nicoli, avvocato e notaio,
partner studio legale Barchi Nicoli
Trisconi Gianini, Lugano.**

Analogamente la promozione di una causa davanti a un tribunale competente (anche arbitrale) e tutti gli atti giuridici funzionali a far valere davanti a un giudice la propria pretesa (come un appello contro una sentenza negativa) interrompono la prescrizione. Diversamente da quanto avveniva in passato, pendente causa la decorrenza della prescrizione resta sospesa, per cui in questo periodo anche in presenza di termini brevi di prescrizione non occorre più preoccuparsene. Una nuova prescrizione inizierà a decorrere solo a conclusione di quel processo. La promozione di un'istanza di conciliazione è pure un atto interruttivo della prescrizione, anche se a tale esperimento di conciliazione non facesse seguito una causa e anche se (circostanza controversa in dottrina ma ammessa dal Tribunale federale) il debitore-convenuto neppure viene a conoscenza dell'istanza poiché il creditore-istante l'ha subito ritirata. La dottrina dominante ritiene possibile questa costellazione pure per la domanda di esecuzione, che può essere presentata e subito ritirata con effetto interruttivo della prescrizione anche se non viene spiccato alcun precetto esecutivo nei confronti del debitore. Gli effetti dell'interruzione della prescrizione sono, per il creditore, confortanti: il tempo trascorso diventa irrilevante e comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, generalmente della stessa durata di quello originario, con due eccezioni: nel caso del riconoscimento di debito scritto o di sentenza che condanni al pagamento di tale credito, il nuovo termine sarà di 10 anni.